



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 415/C.D.T. 28
DEL 03 APRILE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice-Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 03 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n° 191/A

S.S.D. VILLABATE (Pa) avverso ammenda di € 300,00 – gara Allievi regionali Città di Bagheria/Villabate del 18/03/2012 – C.U. 104 del 24/03/2012

La società appellante, pur ritenendo incontestabile l'errore commesso dal proprio dirigente, chiede tuttavia la riduzione della sanzione dell'ammenda evidenziando l'estraneità della società rispetto a quanto commesso dal dirigente stesso.

La Commissione Disciplinare Territoriale evidenzia quanto segue:

la fattispecie in esame riguarda la partecipazione alla gara sopra evidenziata di un non tesserato schierato in luogo di un calciatore tesserato portante lo stesso cognome dell'altro.

Tale irregolarità, di per sé molto grave, è stata accertata dall'arbitro a fine gara e non viene contestata dall'appellante. Quanto all'ammenda, essa scaturisce dal disposto dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. che statuisce che *"le società rispondono oggettivamente ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 5"*.

Ne consegue che la società appellante non può non essere considerata responsabile di quanto attribuito al dirigente. La sanzione appare meritevole di riduzione nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone accogliersi l'appello come sopra proposto, contenendo in € 200,00 l'ammenda impugnata.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento n° 194/A

ASD CALCIO CANICATTI' (Ag) avverso squalifica per quattro gare calciatore Avarello Alessandro – Gara Campionato Promozione Gir. A ASD Calcio Canicatti– A.P.D. M.F. Strasatti del 18/03/2012 - C.U. n° 395 del 22/03/2012.

La Società ASD Calcio Canicatti, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe.

In particolare la reclamante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione riduttiva e di parte sostenendo che si era trattato di un piccolo diverbio a fine gara tra il proprio tesserato ed un calciatore avversario, per cui chiede la riduzione della sanzione impugnata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata, rileva che al termine della gara mentre il direttore di gara stava rientrando negli spogliatoi notava una calca all'interno dello spogliatoio dello Strasatti che ben presto si è trasformata in rissa generale e che ha visto inizialmente come protagonisti i calciatori Avarello Alessandro n.11 del Canicatti ed Barraco Antonino n.14 del M.F. Strasatti che si scambiavano violenti pugni al volto e calci al torace.

Da quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore e la sanzione ad esso applicata dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti addebitati

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto dalla Società ASD Calcio Canicatti e, per l'effetto, dispone l'addebito della dovuta tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n° 196/A

ASD REAL UNIONE (AG), avverso squalifica per quattro gare calciatore Salvato Giuseppe – Gara 1^ categoria Real Unione – Busetto del 18/03/2012 - C.U. n° 395 del 22/03/2012.

La ASD Real Unione, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, ritenendo ingiustificata ed esagerata la sanzione irrogata.

In particolare la reclamante pur ammettendo i fatti ne dà una versione riduttiva, essendosi trattato, a suo dire, soltanto di un'azione di svincolo del calciatore dalla stretta di un difensore avversario.

La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata rileva che il calciatore Salvato è stato espulso per condotta violenta, in quanto dava tre pugni forti nella schiena dell'avversario, provocandogli dolore. Da tutto quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore; la sanzione ad esso applicata dal giudice di prime cure è comunque rivedibile in termini più adeguati trattandosi di atti di violenza comunque realizzatisi in unico contesto agonistico, all'atto della effettuazione di un calcio d'angolo, subito definiti all'esito dell'intervento arbitrale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Salvato Giuseppe.
Senza addebito di tassa reclamo non versata.

Procedimento 200/A

ASD MUSSOMELI (CI) avverso decisioni Giudice Sportivo Territoriale relativi ad esito gara 1^ categoria ASD Mussomeli / Libertas Racalmuto del 25/03/2012 – C.U. 407 LND del 29/03/2012

Il Giudice Sportivo Territoriale, a seguito del reclamo inviato dalla società Libertas Racalmuto, dichiarato inammissibile per mancato rispetto di invio nei termini abbreviati stabiliti dalla F.I.G.C. pubblicati sul C.U. 306 del 7/02/2012 e successivi, dall'esame degli atti della gara in epigrafe indicata rilevava che la società ASD Mussomeli aveva impiegato per l'intera durata della gara solo un calciatore giovane non ottemperando, in tal modo, alla normativa relativa all'utilizzo obbligatorio dei calciatori giovani di cui al C.U. 1 del 04/07/2011. Conseguentemente il Giudice di prime cure infliggeva alla società oggi reclamante la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Avverso tale decisione si oppone la ASD Mussomeli sostenendo che la violazione contestata è stata conseguente ad un mero errore di trascrizione nella distinta di gara dell'anno di nascita del calciatore Alessi Salvatore il quale sarebbe nato realmente il 21/10/1992 e non nell'anno 1982 come appunto erroneamente indicato nella distinta di gara. La ricorrente pertanto, affermando di non avere violato, di fatto, la normativa relativa all'utilizzo obbligatorio dei calciatori giovani, chiede il ripristino del risultato conseguito sul campo al termine della gara terminata con il punteggio di 2-0 in proprio favore.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ha accertato che il calciatore Alessi Salvatore è nato effettivamente il 21/10/1992 come confermato sul foglio di censimento relativo al calciatore matricola 4228526. L'errore di trascrizione della data di nascita nella distinta di gara non può configurarsi come violazione della norma federale sull'utilizzo obbligatorio dei calciatori giovani, perché il fatto, solo formale, non ha avuto alcuna influenza sostanziale sul risultato della gara che ha avuto innegabilmente regolare svolgimento e conclusione.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo formulato dalla ASD Mussomeli, si dispone l'annullamento delle decisioni del Giudice di prime cure ed il ripristino del risultato di 2-0 in favore della ASD Mussomeli.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 27 Marzo 2012 ed ha assunto la seguente decisione:

Procedimento n. 152/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. GIACALONE SALVATORE (Presidente)
- Società S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912

La Procura Federale, con nota 1345 pf10-11/GS/reg del 18 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 27 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 600,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Interregionale, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico, non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Juniores / Allievi organizzati dal Comitato Regionale.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che in tali gare di campionato Juniores non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Giacalone Salvatore, Presidente della SSD Sport Club Marsala 1912 la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice-Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia

Saitta, Sostituto Procuratore Federale si è riunita il giorno 03 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n. 164/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- ARMENIO ANGELO (dirigente accompagnatore – non socio)
- SANTAMARIA GIUSEPPE (capitano – dir. accompagnatore)
- PECORARO ALESSIO (capitano – dir. accompagnatore)
- A.S.D. LICATA 1931

La Procura Federale, con nota 1332 pf10-11/GS/reg del 01 gennaio 2012 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: gli indicati dirigenti accompagnatori della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società per violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 03 aprile 2012, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico, fatta eccezione per il legale rappresentante pro tempore della Società, che ha rappresentato verbalmente le proprie ragioni difensive, sostenendo di avere provveduto tempestivamente al tesseramento, tuttavia respinto per omesso versamento. Appena informata, purtroppo nel mese di Marzo successivo, la società aveva tempestivamente provveduto a regolarizzare la pratica.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha di contro concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Armenio Angelo l'inibizione per mesi due; ai calciatori n.q. di dirigenti accompagnatori la squalifica per mesi 1; alla Società l'ammenda di € 600,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato regionale Juniores 2010/2011 indicate in deferimento, annotava quale allenatore soggetto risultato inequivocabilmente non tesserato. Successivi accertamenti documentali hanno dimostrato la circostanza di cui sopra, conseguendone le sanzioni da contenersi come in dispositivo avuto comunque riguardo ai motivi di difesa.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Armenio Angelo, la sanzione della inibizione temporanea ex art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1);

ai calciatori Santamaria Giuseppe e Pecoraro Alessio la sanzione della squalifica per mesi uno (1);

alla Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 165/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- VENTIMIGLIA PAOLO (dirigente accompagnatore – non socio)
- TOMASELLI SIMONE (capitano – dir. accompagnatore)
- SIRNA GIUSEPPE (capitano – dir. accompagnatore)

- A.C.D. S. MISTERBIANCO (ora PATERNO' 2011)

La Procura Federale, con nota 1344 pf10-11/GS/reg del 30 dicembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: gli indicati dirigenti accompagnatori della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società per violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 03 aprile 2012, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al dirigente Ventimiglia Paolo la inibizione per mesi 2; ai calciatori n.q. di dirigenti accompagnatori la sanzione della squalifica per mesi uno; alla Società l'ammenda di € 600,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato provinciale Juniores 2010/2011 indicate in deferimento, annotava quale allenatore un soggetto non tesserato. Successivi accertamenti documentali hanno dimostrato inequivocabilmente la circostanza di cui sopra, conseguendone le sanzioni da contenersi come in dispositivo, tanto a carico dei dirigenti accompagnatori, il primo dei quali non socio (art. 1 n° 5 C.G.S.) e gli altri capitani firmatari, che a carico della Società.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Ventimiglia Paolo, la sanzione della inibizione temporanea ex art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due;

ai calciatori Tomaselli Simone e Sirna Giuseppe la sanzione della squalifica per mesi uno; alla Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S

Procedimento n. 166/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- FALDUZZI ALESSIO (dirigente accompagnatore – non socio)
- A.S.D. SANCATALDESE CALCIO

La Procura Federale, con nota 1344 pf10-11/GS/reg del 30 dicembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il dirigente accompagnatore della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società per violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 03 aprile 2012, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al dirigente accompagnatore non socio l'inibizione per mesi due; alla Società l'ammenda di € 300,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato provinciale Juniores 2010/2011 indicate in deferimento, annotava quale allenatore un soggetto non tesserato. Successivi accertamenti documentali hanno dimostrato inequivocabilmente la circostanza di cui sopra, conseguendone le sanzioni da contenersi come in dispositivo, tanto a carico del dirigente accompagnatore non socio (art. 1 n° 5 C.G.S.) che a carico della Società.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Falduzzi Alessio la sanzione della inibizione temporanea ex art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due; alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 167/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- PALMERI EDOARDO (dirigente accompagnatore – non socio)
- A.S.D. DUE TORRI

La Procura Federale, con nota 1342 pf10-11/GS/reg del 28 dicembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il dirigente accompagnatore della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società per violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 03 aprile 2012, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al dirigente accompagnatore non socio l'inibizione per mesi due; alla Società l'ammenda di € 300,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato regionale Juniores 2010/2011 indicate in deferimento, annotava quale allenatore un soggetto non tesserato. Successivi accertamenti documentali hanno dimostrato inequivocabilmente la circostanza di cui sopra, conseguendone le sanzioni da contenersi come in dispositivo, tanto a carico del dirigente accompagnatore non socio (art. 1 n° 5 C.G.S.) che a carico della Società.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Palmeri Edoardo la sanzione della inibizione temporanea ex art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due; alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 300,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 168/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- MARLETTA RODOLFO (Presidente ACRD Acicatena Calcio)
- A.C.R.D. ACICATENA CALCIO

La Procura Federale, con nota 5728/400 pf11-12/GT/dl del 27 febbraio 2012 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della società della violazione di cui all' art.1 comma 1 del C.G.S. in riferimento all'art. 94/ter comma 13 delle N.O.I.F. e dell'art. 8 comma 9 C.G.S.; la Società per violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 03 aprile 2012, non sono comparse, pur avendo fatto pervenire nei termini memoria difensiva. In tale documento la Società ha evidenziato di avere onorato l'impegno assunto con il Sig.Fresta Roberto sia pure in epoca successiva.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della società l'inibizione per mesi sette; alla Società l'ammenda di € 3.000,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, non ha provveduto nei termini di trenta giorni previsti dall'art. 94 ter comma 13 delle NOIF al pagamento della somma imposta dal collegio arbitrale LND e poi confermata dalla Corte di Giustizia Federale.

L'inadempimento di cui sopra integra inequivocabilmente gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 13 delle NOIF ascrivibile al Presidente Pro tempore ed alla Società deferiti.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Marletta Rodolfo la sanzione della inibizione temporanea ex art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi cinque; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03/04/2012

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana